



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/455

DEL 26.10.2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

UFFICIO USI CIVICI, TRATTURI, SVILUPPO DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

OGGETTO: L.R. n. 25/88 – art. 6 – Mutamento di destinazione d’uso ai fini dell’alienazione di terre civiche – Comune di Ovindoli (AQ) – Ditta Verde Colle S.r.l. – Foglio di mappa n. 14 particella n. 1271 di mq. 332,00.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge n. 1766/1927;

Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928;

Visto il D.P.R. n. 616/1977;

Vista la L.R. n. 25/1988 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 3/1998;

Vista la L.R. n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO:

- che con nota prot. 2684 del 04.04.2017, acquisita agli atti con prot. n. RA/105163/17 del 19.04.2017 e successiva integrazione pervenuta a mezzo mail del 17.10.2017, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ovindoli, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 06.12.2016, ha richiesto l'autorizzazione regionale per il mutamento della destinazione d'uso e l'alienazione di terre civiche di proprietà comunali, art. 6 della L.R. n. 25/1988, a favore della ditta Verde Colle S.r.l. per la particella n. 1271 del foglio di mappa 14 per regolarizzazione stato di fatto;
- che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ovindoli ha determinato il valore dell'area come da relazione allegata alla Delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 06.12.2016;
- che dalla documentazione acquisita, trasmessa dal Comune di Ovindoli, è emerso che trattasi di terreno sito in via del Ceraso a destinazione passaggio e ricade in "Zona B2 di completamento" come si evince dal Certificato di Destinazione Urbanistica allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 06.12.2016;

EFFETTUATO sopralluogo in data 10.08.2017 dal Geom. Alberto Sigismondi, tecnico dell'Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, il quale propone di accogliere favorevolmente la richiesta di alienazione presentata dall'Amministrazione Comunale di cui sopra;

CONSIDERATO che nessuna opposizione o contestazione è stata presentata dai "cives" del Comune di Ovindoli durante la pubblicazione della richiesta di mutamento della destinazione e alienazione di terre civiche come rilevato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 06.12.2016;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n. 819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

DATO ATTO che con determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27.02.2017 lo scrivente, in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, dispone di riservarsi, nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all'interno del Dipartimento, l'esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività dei procedimenti tecnici ed amministrativi di competenza, nominare il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013;

RITENUTO altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

VISTA la L.R. n. 77/1999 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa e che si richiama integralmente:

- 1) di assegnare l'area in agro del Comune di Ovindoli (AQ), identificata al N.C.T. foglio di mappa n. 14 particella n. 1271 (come da planimetria allegata alla deliberazione consiliare citata nelle premesse), alla categoria "A" ai sensi degli artt. n. 11 della legge 1766/1927, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928 e n. 7 comma 3 della L.R. n. 25/1988;
- 2) di autorizzare il Comune di Ovindoli ad alienare le terre civiche sopra richiamate, alla ditta Verde Colle S.r.l. per una superficie complessiva di mq. 332,00 per attuazione previsione di P.R.G., ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/1927 come recepito dall'art. 6 della L.R. n. 25/1988 nonché dell'art. 39 del Regolamento approvato con R.D. 332/1928 e art. 1 della L. R. n. 3/1998, considerando quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della L.R. n. 25/1988 (incidenza previsione di P.R.G. ed irreversibilità dell'area all'uso civico);
- 3) di fare obbligo al Comune di imporre all'acquirente:
 - A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto di alienazione ovvero con rateizzazione decennale (art. 2 comma 7 L.R. 68/1999) della somma di € 29.880,00 determinata ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 68/1999 e s.m. e i. Detta valutazione deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale il Comune non può stipulare l'atto di alienazione e deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dalla data del 30.03.2017 (valutazione U.T.) fino alla data di stipula dell'atto di alienazione oltre ai canoni per le trascorse occupazioni ove avvenute e non corrisposte;
 - B) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale;
 - C) di soddisfare eventuali diritti di terzi sul terreno da alienare non rilevati dalla documentazione in possesso dall'Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
 - D) di inserire nell'atto di alienazione, anche ai fini della trascrizione, la clausola di prelazione e retrocessione di cui all'art. 6 comma 4 della L.R. n. 25/1988, pena la nullità dell'atto (il Comune stabilirà tempi e modi per l'attuazione del P.R.G. con clausola risolutiva ed incameramento del prezzo in caso di inadempienza);
 - E) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che si andrà ad attuare o che è stata attuata sul terreno da acquistare, esonerando totalmente la Regione Abruzzo da ogni responsabilità in merito, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per i "cives" locali;

- F) di fare obbligo al Comune a stipulare l'atto di alienazione entro anni 2 (due) a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione dirigenziale.
- 4) di fare obbligo al Comune (L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di alienazione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo in Via di San Basilio, 2/A L'Aquila la seguente documentazione:
- a) IGM 1:25000 con l'area evidenziata;
 - b) planimetria catastale con l'area evidenziata;
 - c) documentazione fotografica, sempre dell'area;
- 5) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dall'alienazione secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/1998;
- 6) di fare obbligo al Comune di trasmettere copia conforme dell'atto di alienazione alla Giunta Regionale - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65127 Pescara;
- 7) di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013, responsabile del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65127 Pescara - tel. 085/7672812;
- 8) di mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
- 9) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Ovindoli, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare o che è stata già autorizzata.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte del Comune di Ovindoli ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Geom. Alberto Sigismondi
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Patrizio Buccioni
(firmato elettronicamente)